

**ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI  
DI TERNI**

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI DI TERNI	
<b>0001037</b>	
DATA EFFETTIVO COLLO	U
28-05-2013	

Al Presidente  
della Federazione Nazionale  
degli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi  
e degli Odontoiatri

Piazza Cola di Rienzo 80/a  
00192 ROMA

Ai Presidenti degli Ordini Provinciali  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri  
d'Italia

Loro Sedi

Oggetto : assicurazione obbligatoria.

In relazione alla comunicazione n. <sup>33</sup>36 del giorno 8 maggio c.a. di seguito si evidenziano alcune perplessità.

In via teorica quanto sostenuto da codesta Federazione appare condivisibile, tuttavia, nella realtà, sembra arduo sostenere che il medico in pensione sia esentato dalla stipula di una polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio professionale.

L'esenzione non appare applicabile ai medici in pensione che hanno l'obbligo, in caso d'urgenza o di scelta specifica del cittadino di prestare, comunque, la propria attività professionale, in quanto iscritti all'albo. Questa tesi è confortata dalla norma che prevede l'obbligo di assicurazione per i professionisti senza alcuna distinzione a prescindere dall'effettivo esercizio professionale. E' pur vero che l'iscrizione all'albo non costituisce prova dell'esercizio professionale, tuttavia ne è requisito inderogabile.

Per quanto sopra riportato sorgono dubbi sull'applicazione dell'articolo 1904 cod. civ. atteso che il rischio, coperto dal contratto di assicurazione, non è prevedibile, come è incerto, ma possibile l'esercizio dell'attività professionale da parte del pensionato. In breve lo status di medico pensionato non può comportare, automaticamente, la rinuncia all'esercizio professionale, ma, al contrario, resta fermo per il professionista l'obbligo deontologico di prestare la propria opera.

Altra perplessità è costituita dall'esclusione dell'obbligo di assicurazione per i medici dipendenti che hanno optato per l'attività libero professionale. Quest'Ordine ritiene che debbano essere esaminate le varie polizze stipulate dalle Aziende ospedaliere e, soltanto, in presenza di un contratto che assicuri la copertura totale e incondizionata per gli eventuali danni derivanti dall'attività professionale, i singoli professionisti possano ritenersi esclusi da tale adempimento.

Quest'Ordine, infine, ritiene che la Federazione congiuntamente all'ENPAM, o in via autonoma, debba negoziare polizze assicurative per gli iscritti agli albi, come previsto dalla normativa. E' pur vero che il legislatore usa il verbo "possono", tuttavia la FNOMCeO, ha l'attribuzione di coordinare l'attività degli Ordini. E' di tutta evidenza che una polizza negoziata per tutti gli iscritti agli albi dalla Federazione e dall'ENPAM comporterebbe un indubbio vantaggio. E' in sede di trattativa che si potrebbe modulare il premio in relazione all'entità del rischio derivante dall'attività svolta anche per i pensionati, salvo che il Ministero della Salute non escluda, tassativamente, tale obbligo. L'incertezza interpretativa, se non chiarita quanto prima, potrebbe comportare la cancellazione di numerosi medici pensionati con notevoli ricadute anche sui bilanci degli Ordini. In tal senso è opportuno che l'argomento venga posto all'ordine del giorno del Consiglio Nazionale annunciato per il prossimo 29 giugno.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE  
Dott. Aristide Paci

